



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 164

Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del
paesaggio

05/12/2021 - 07:05

Indice

1. DDL S. 164 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 164.	5
1.3. Trattazione in Commissione	21
1.3.1. Sedute	22
1.3.2. Resoconti sommari	26
1.3.2.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	27
1.3.2.1.1. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/10/2018	28
1.3.2.1.2. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2018	34
1.3.2.1.3. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/12/2018	35
1.3.2.1.4. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/12/2018	36
1.3.2.1.5. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 19/12/2018	37
1.3.2.1.6. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 15/01/2019	40
1.3.2.1.7. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 30/01/2019	41
1.3.2.1.8. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 30/01/2019	46
1.3.2.1.9. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 30/01/2019	47
1.3.2.1.10. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/01/2019	48
1.3.2.1.11. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 31/01/2019	49
1.3.2.1.12. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 31/01/2019	50
1.3.2.1.13. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/02/2019	51
1.3.2.1.14. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant.) del 12/02/2019	52

1.3.2.1.15. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 13/02/2019	53
1.3.2.1.16. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019	54
1.3.2.1.17. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 14/02/2019	55
1.3.2.1.18. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant.) del 21/02/2019	56
1.3.2.1.19. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (ant.) del 28/02/2019	57
1.3.2.1.20. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019	58
1.3.2.1.21. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019	67
1.3.2.1.22. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019	68
1.3.2.1.23. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019	69
1.3.2.1.24. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019	70
1.3.2.1.25. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019	71
1.3.2.1.26. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019	72
1.3.2.1.27. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019	73
1.3.2.1.28. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019	84
1.3.2.1.29. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019	85
1.3.2.1.30. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019	86
1.3.2.1.31. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019	87
1.3.2.1.32. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019	90
1.3.2.1.33. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019	92
1.3.2.1.34. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019	94
1.3.2.1.35. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019	96

1.3.2.1.36. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019	98
1.3.2.1.37. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019	100
1.3.2.1.38. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020	104
1.3.2.1.39. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020	106
1.3.2.1.40. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020	108
1.3.2.1.41. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020	110
1.3.2.1.42. 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021	112
1.3.2.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	115
1.3.2.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020	116
1.4. Trattazione in consultiva	118
1.4.1. Sedute	119

1. DDL S. 164 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 164
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

Titolo breve: *consumo del suolo*

Iter

4 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.164

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Paola Nugnes ([M5S](#))

Cofirmatari

Elena Fattori ([M5S](#))

Vilma Moronese ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Matteo Mantero ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Virginia La Mura ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Franco Ortolani ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Ruggiero Quarto ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Patty L'Abbate ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Fabrizio Trentacoste ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Stefano Patuanelli ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Francesco Mollame ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **27 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 3 del 28 marzo 2018.

Classificazione TESEO

TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI , DIFESA DEL SUOLO , ZONE E AREE EDIFICABILI , TUTELA DEL PAESAGGIO

Articoli

AMBIENTE (Art.1), BOSCHI E FORESTE (Art.1), PRODUZIONE AGRICOLA (Art.1), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.1), DIVIETI (Artt.3, 4), STRUMENTI URBANISTICI (Artt.3, 4), VINCOLI EDILIZI (Art.3), COMUNI (Artt.3, 4, 6), REGIONI (Artt.3, 6), PROVINCE AUTONOME (Artt.3, 6), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.3), AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE

DELL' AMBIENTE (ARPA) (Art.3), OSSERVATORI (Art.3), CARTOGRAFIA (Art.3), BASI DI DATI (Art.3), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.4, 5), CENSIMENTO (Art.4), IMMOBILI (Art.4), OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (Art.4), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), ENERGIA ELETTRICA (Art.4), ACQUEDOTTI (Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.5), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.5), RISANAMENTO URBANO (Art.5), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Art.5), PARERI PARLAMENTARI (Art.5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.6), IMPRESE AGRICOLE (Art.6), COLTIVATORI DIRETTI (Art.6), COSTRUZIONI RURALI (Art.6), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Art.7), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), LIMITAZIONE DELLA PROPRIETA' (Art.8), ESPROPRIAZIONE (Art.8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.8), CONSIGLI COMUNALI (Art.9)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9^a Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Paola Nugnes \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Facente funzioni per la Commissione 13^a Sen. [Vilma Moronese \(M5S\)](#) il 30 gennaio 2019 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)** e **13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)** in sede referente il 17 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 164

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 164

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NUGNES**, **FATTORI**, **MORONESE**, **MANTERO**, **LA MURA**, **ORTOLANI**, **QUARTO**, **L'ABBATE**, **TRENTACOSTE** e **PATUANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2018

Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

Onorevoli Senatori. - Il consumo di suolo rappresenta una delle emergenze ambientali che la politica è chiamata ad affrontare in tempi brevi. Al termine della XVI legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge finalizzato al contenimento del consumo di suolo, ma l'esame non è mai iniziato. La XVII legislatura ha visto la presentazione di numerosi progetti di legge in questa materia, ma l'*iter* è stato lungo e pieno di ostacoli e alla fine, benché l'impianto iniziale ne fosse stato molto indebolito, i progetti di legge si sono arenati definitivamente, rendendo manifesta la mancanza di volontà di quel Parlamento nel dare al Paese una legislazione adeguata a preservare il suolo agricolo, coerentemente con le indicazioni dell'Unione europea, la quale, nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, contenuta nella comunicazione COM(2011) 571, come confermato dal documento recante «Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo», afferma l'esigenza che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno tenda ad arrivare a zero entro il 2050. Nel frattempo il *Forum* italiano dei Movimenti per la Terra e il paesaggio (chiamato «Salviamo il paesaggio»), la rete civica nazionale composta da più di mille associazioni e da migliaia di cittadini nata nel 2011 a Cassinetta di Lugagnano, ha avviato un percorso - con la collaborazione di settantacinque esperti - per l'elaborazione di un nuovo testo finalizzato a fermare il consumo di suolo nel nostro Paese, che è stato messo a disposizione delle forze politiche sensibili all'esigenza di salvaguardare il suolo agricolo. Il Movimento 5 stelle, che già nella scorsa legislatura era stato in prima linea per promuovere l'approvazione del testo, accoglie con convinzione l'invito del mondo associativo e fa propria la proposta di legge del *Forum* «Salviamo il paesaggio». Il testo proposto intende dare un'efficace definizione giuridica di «suolo» e «consumo di suolo» e stabilisce le regole per tutelare e salvaguardare un fondamentale bene comune che rappresenta una risorsa non rinnovabile e non sostituibile nella produzione di alimenti e di servizi ecosistemici, nella trasformazione della materia organica, nel ciclo dell'acqua e nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Il suolo è da intendere come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva del pianeta. Esso è una pellicola fragile in cui vivono molteplici esseri viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. I soli microrganismi possono essere oltre un miliardo in un solo grammo di suolo, ma nello stesso grammo si possono contare oltre 10.000 specie diverse. Tutti questi organismi viventi sono fondamentali per la genesi e la fertilità dei suoli e contribuiscono al loro armonico sviluppo, che richiede tempi lunghissimi, pari ad alcune migliaia di anni: stiamo quindi parlando di una risorsa finita non rinnovabile e per questo preziosa almeno al pari dell'acqua, dell'aria e del sole. Se si ricopre una parte di suolo con cemento o asfalto, si altera durevolmente la sua natura e si perdono inevitabilmente le sue funzioni caratterizzanti. Che il consumo di suolo sia un'emergenza assoluta è confermato dall'analisi dei dati offerti dagli enti pubblici, in particolare dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Secondo l'ISPRA (2017 - <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici>), infatti, il consumo di suolo in Italia non conosce soste, pur segnando un cospicuo rallentamento negli ultimi anni: tra il 2013 e il 2015 le nuove coperture artificiali hanno riguardato ulteriori 250 chilometri quadrati di territorio, ossia - in media - circa 35 ettari al giorno (una superficie pari a circa trentacinque campi di calcio ogni giorno): una velocità di trasformazione, nell'ultimo periodo, di circa 4 metri quadrati di suolo perduti ogni secondo. Dopo aver toccato anche il valore di 8 metri quadrati al secondo negli anni 2000 (tra 6 e 7 metri quadrati al secondo è stata la media degli ultimi cinquanta anni), il rallentamento iniziato nel periodo 2008-2013 a causa della crisi economica si è consolidato negli ultimi due anni con una velocità ridotta di consumo di suolo: si continua però, sistematicamente e ininterrottamente, a ricoprire aree naturali e agricole con asfalto e cemento, fabbricati residenziali e produttivi, centri commerciali, servizi e strade. I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento è l'incremento registrato tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il nostro Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Un altro fattore di criticità è rappresentato dall'occupazione caotica di suoli derivata dalla dispersione insediativa (*sprawl*), che provoca la frammentazione e la disgregazione dei paesaggi che si sono sedimentati nel tempo per opera dell'uomo. Un patrimonio collettivo che riassume in sé valori storici, culturali e di appartenenza, fondamentale per il benessere dei cittadini e delle comunità, oltre che importante risorsa per forme di turismo sociale ed ecologico-naturalistico. Inoltre, il fenomeno dell'accaparramento delle terre (*land grabbing*) porta a una perdita di proprietà dei suoli da parte di piccole e medie imprese agricole, disperdendo così un requisito importante per la gestione sostenibile, sul piano sociale ed ecologico, del territorio. Il terreno è considerato sempre più come opportunità d'investimento finanziario e oggetto di forte speculazione da parte di imprese multinazionali e grandi investitori, sia europei che stranieri. La concentrazione di terreni agricoli nelle mani di pochi attori, che poco si preoccupano degli equilibri ecosistemici dei suoli, produce profonde conseguenze sociali, culturali, economiche e politiche e porta alla uniformazione e banalizzazione dei paesaggi. Per l'Italia (si veda il rapporto basato sull'elaborazione dei dati dell'EUROSTAT: *Extent of Farmland Grabbing in the EU* -

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU\(2015\)540369_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf)) si stima che il 26,2 per cento della superficie agricola utile sia già in mano all'1 per cento dei proprietari fondiari con superfici superiori a 100 ettari. Se prima in Italia erano gli investimenti statunitensi a fare la parte del leone, ora sono le compagnie cinesi che si interessano sempre più a terreni e aziende agricole. Analoga criticità per tutta l'Unione europea ha portato alla risoluzione P8_TA(2017)0197 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2017 - dal titolo «Situazione della concentrazione agricola nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra» - (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0197+0+DOC+XML+V0//IT>). Grazie alle analisi contenute nel rapporto dell'ISPRA 2017, si evidenziano, inoltre, i costi generati dal consumo di suolo in termini di perdita di servizi ecosistemici (l'approvvigionamento di acqua, cibo e materiali, la regolazione dei cicli naturali, la capacità di resistenza a eventi estremi e variazioni climatiche, il sequestro del carbonio - valutato in rapporto non solo ai costi sociali ma anche al valore di mercato dei permessi di emissione - e i servizi culturali e ricreativi), solitamente sottostimati o non contabilizzati. Questi si aggiungono alle spese e agli ulteriori consumi di risorse naturali necessari per infrastrutture, servizi e manutenzioni che la nuova edificazione richiede. A livello nazionale i costi diretti derivati da queste perdite sono dovuti soprattutto alla mancata produzione agricola (51 per cento del totale, oltre 400 milioni di euro annui

tra il 2012 e il 2015) poiché il consumo invade maggiormente le aree destinate a questa primaria attività, ridotta anche a causa dell'abbandono delle terre. Una perdita grave perché non rappresenta una semplice riduzione, bensì un annullamento definitivo e irreversibile. Il mancato sequestro del carbonio pesa per il 18 per cento sui costi dovuti all'impermeabilizzazione del suolo, la mancata protezione dall'erosione incide per il 15 per cento (tra 20 e 120 milioni di euro annui) e i sempre più frequenti danni causati dalla mancata infiltrazione e regolazione dell'acqua rappresentano il 12 per cento (quasi 100 milioni di euro annui). Altri servizi forniti dal suolo libero, soprattutto se coperto da vegetazione, e ridotti a causa del suo consumo sono la rimozione del particolato e l'assorbimento dell'ozono: in altri termini, un suolo sano migliora la qualità dell'aria essendo il luogo fisico dove si completa la chiusura dei cicli biogeochimici dei principali elementi componenti lo *smog* atmosferico. In Italia si è registrato il primato di malattie e morti premature imputabili all'inquinamento atmosferico, stimate, nell'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente, in oltre 90.000 morti premature per anno (*European Environment Agency - Air quality in Europe - report 2016*, tab. 10.1, pag. 60), con una perdita valutata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel rapporto 2016 «*The economic consequences of outdoor air pollution*» in 360 miliardi di dollari di danno economico a carico dei quattro più grandi Paesi dell'Unione europea (tra cui l'Italia), in aumento a 540 miliardi di dollari nelle proiezioni per il 2030. Specificamente per l'Italia, il danno economico per le esternalità collegate alla salute dei cittadini da inquinamento dell'aria è ancora ricalcolato in oltre 47 miliardi di dollari all'anno nel III rapporto della Commissione europea «*State of the Energy Union*» del 23 novembre 2017 (*SWD Energy Union Factsheet Italy*). In un Paese che sta invecchiando a un ritmo superiore al tasso di ricambio generazionale sarebbe da irresponsabili non fermare subito il consumo di suolo. Il suolo svolge inoltre un ruolo importante per l'impollinazione e la regolazione del microclima urbano. La riduzione di quest'ultima funzione ha pesanti riflessi sull'aumento dei costi energetici: l'impermeabilizzazione del suolo causa un aumento delle temperature di giorno e, per accumulo, anche di notte. In sintesi il dato nazionale evidenzia che la perdita economica di servizi ecosistemici è compresa tra i 538,3 e gli 824,5 milioni di euro all'anno, che si traducono in una perdita per ettaro compresa tra 36.000 e 55.000 euro. Un circolo vizioso che, visti i numeri, genera un dubbio: dov'è la convenienza pubblica di ingiustificati interventi di edificazione con un ritorno economico limitato al breve periodo? Quanto contano tributi e oneri incassati se poi gli interventi si rivelano evidentemente antieconomici e destinati a perdere valore, oltre che a richiedere una costante manutenzione? La mancata compensazione tra costi e benefici non dovrebbe già da sola far propendere a limitare al massimo opere di cementificazione, quali esse siano? L'esponenziale consumo di suolo che ha caratterizzato gli ultimi cinquanta anni del nostro sviluppo non corrisponde ad autentiche esigenze produttive o abitative e a effettivi bisogni sociali: secondo l'ISTAT nel nostro Paese sono presenti oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate, 700.000 capannoni dismessi, 500.000 negozi definitivamente chiusi e 55.000 immobili confiscati alle mafie: «vuoti a perdere» che snaturano il paesaggio e le comunità a contorno. Tutto ciò a fronte di un andamento demografico (sostenuto essenzialmente all'ingresso di nuova popolazione dall'estero) che indica una crescita debole, tanto è vero che nel triennio 2012-2016 le morti hanno superato le nascite; nel 2016 la popolazione italiana era pari a 60.665.552 residenti, sostanzialmente stabile dal 2014, mentre dieci anni prima si attestava a 58.064.214. Nel 2017 l'ISTAT ha rappresentato una situazione ancor più riduttiva, con una popolazione di 60.579.000 persone, circa 86.000 in meno rispetto al 2016. Secondo i dati dell'istituto «Scenari immobiliari» (istituto indipendente di studi e di ricerche che analizza i mercati immobiliari e, in generale, l'economia del territorio in Italia e in Europa), gran parte degli edifici di nuova costruzione oggi in vendita nel nostro Paese è stata costruita diversi anni fa e ha registrato nel 2015 un invenduto pari a 90.500 unità (escluse le abitazioni ancora in costruzione e non ancora poste sul mercato); nel contempo sono presenti immobili vetusti e quasi inutilizzabili che avrebbero invece bisogno di essere ristrutturati e riqualificati, con evidenti benefici sia economici sia di decoro e senza gravare sul suolo libero. Occorre inoltre aggiungere che la crisi economico-finanziaria di questi anni ha sedimentato in seno agli istituti bancari una grande quantità di immobili, pignorati in parte a cittadini «impoveriti» e, in prevalenza, alle imprese del settore impegnate in operazioni edilizie fallite per esubero di offerta.

Non a caso i principali istituti di credito hanno aperto un filone «*real estate*» per smaltire un patrimonio in progressiva svalutazione che grava sui loro bilanci. Le principali sofferenze derivano dal comparto costruzioni e immobiliare, con il 41,7 per cento dei prestiti deteriorati (fonte: Banca d'Italia, settembre 2016). Una quota molto importante, che denuncia un'economia sbilanciata, troppo esposta su questo settore. Un altro elemento è costituito dai costi enormi legati alla dismissione dei centri commerciali e dei capannoni (*demalling*) obsoleti o chiusi per fallimenti economici, come accade con sempre maggiore frequenza: per il loro abbattimento o riuso sono necessari comunque ingenti esborsi di denaro, spesso pubblico, per mantenere almeno decoroso il luogo. Va inoltre incentivato il riuso dei capannoni dismessi in caso di necessità di nuovi insediamenti produttivi o di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti, per il tramite di specifiche agevolazioni fiscali. Un altro effetto deleterio sul consumo è la frammentazione della maglia agraria, prodotta dalle infrastrutture viarie che spesso lasciano lacerti di suolo agricolo non più utilizzabili perché residuali o difficilmente accessibili. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ci ricorda, inoltre, che il nostro Paese è in grado, oggi, di produrre appena l'80-85 per cento del proprio fabbisogno primario alimentare, contro il 92 per cento del 1991. Ciò significa che, se improvvisamente non avessimo più la possibilità di importare dall'estero cibo corrispondente a idonei requisiti igienico-sanitari e di qualità, ben venti italiani su cento rimarrebbero a digiuno: quindi, a causa della perdita di suoli fertili, il nostro Paese oggi non è in grado di garantire a se stesso la sovranità alimentare. La superficie agricola utilizzata (SAU), che nel 1991 era quasi di 18 milioni di ettari, si è ridotta a circa 12,7 milioni di ettari divisi tra 1,7 milioni di aziende agricole. Nel complesso il comparto agroalimentare produce un giro di affari annuale di 26,58 miliardi di euro, di cui 14 in agricoltura, 11,4 in zootecnia e 1,18 in acquacoltura, con un'occupazione totale di circa 600.000 unità lavorative e 42.000 ettari di serre (che non sono considerate suolo agricolo). Gli unici prodotti agricoli che eccedono il fabbisogno interno sono il vino, il riso e i prodotti ortofrutticoli, produzioni tra l'altro caratterizzate da metodi intensivi ed estensivi. Tutti gli altri prodotti agroalimentari devono essere importati, per esempio:

- agrumi (la produzione italiana copre il 98 per cento dei consumi interni);
- grano duro (65 per cento);
- grano tenero (38 per cento);
- mais (81 per cento);
- olio di oliva e sansa (74 per cento);
- orzo (56 per cento);
- patate (80 per cento).

Si rammenta che tali produzioni sono rese possibili da una forte «iniezione» di fonti fossili, come agrofarmaci e concimi chimici, che hanno progressivamente impoverito il suolo agrario della essenziale capacità di autorigenerarsi. L'uso della chimica di sintesi in agricoltura è riconducibile alla contrazione della SAU. Tale contrazione favorisce, su superfici agricole sempre più ridotte, l'uso dei fertilizzanti chimici allo scopo di aumentare la resa per ettaro. Secondo il *Grantham Centre for Sustainable Futures* dell'università di Sheffield il nostro pianeta ha già perso un terzo del suo terreno coltivabile - a causa dell'erosione o dell'inquinamento - negli ultimi quaranta anni, con conseguenze definite disastrose in presenza di una domanda globale di cibo che sale alle stelle: quasi il 33 per cento del terreno mondiale adatto o ad alta produzione di cibo è stato perduto a un tasso che supera il ritmo dei processi naturali in grado di sostituire il suolo consumato. Per di più le terre emerse rappresentano solo il 30 per cento della superficie terrestre (l'8 per cento ad altitudini superiori a 1.000 metri, quindi scarsamente coltivabili a fini alimentari), di cui le aree sfruttabili per la coltivazione in maniera naturale (cioè senza impianti idrici o di drenaggio artificiali) sono appena l'11 per cento: la questione dell'agricoltura e del cibo è tra le più rilevanti priorità del nostro tempo. Nel 2050 la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi di persone e risulta pertanto necessario incrementare la produzione agricola in Italia e nel mondo almeno del 30 per cento. Inoltre deve essere considerata la dinamica dei processi dei cambiamenti climatici, con perdita di biodiversità, desertificazione e forte riduzione dei servizi ecosistemici che peggiorerà la situazione in essere. Dal rapporto del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare pubblicato il 4 gennaio 2017, «Il posizionamento Italiano rispetto ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite» (fonte: <http://www.asvis.it/home/46-1343/minambiente-la-posizione-dellitalia-rispetto-allagenda-2030#.WKU1dyhSgxI>) si rileva che in Italia, secondo valutazioni basate sull'analisi congiunta dello stato e della gestione del suolo, della vegetazione e delle condizioni climatiche, le aree maggiormente sensibili al degrado e alla desertificazione costituiscono circa il 30,8 per cento del territorio nazionale. La conformazione geomorfologica del territorio italiano, aggredito per decenni in modo massiccio da processi di urbanizzazione e infrastrutturali, impone dunque al nostro Paese una rigorosa tutela dei suoli liberi e non impermeabilizzati, sia per salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità, sia per garantire gli utilizzi agricoli necessari all'autosufficienza agro-alimentare e sia per evitare i dissesti idrogeologici. Il nostro Paese, infatti, è attraversato da crescenti catastrofi d'intensità variabile che puntualmente sollevano dubbi circa la nostra capacità di gestione del territorio e la sicurezza delle nostre città e paesi. Secondo dati dell'ISPRA del 2010 sono 7.145 i comuni italiani (l'88,3 per cento del totale) interessati da qualche elemento di pericolosità territoriale; tra questi il 20,3 per cento (1.640 comuni) presentano aree ad elevato (P3) o molto elevato (P4) rischio frana, il 19,9 per cento (1.607 comuni) presentano aree soggette a pericolosità idraulica (P2) mentre il 43,2 per cento (3.893 comuni) presentano un *mix* dei rischi potenziali (P2, P3, P4).

Per queste considerazioni, il contrasto del consumo di suolo quale misura essenziale a sostegno del nostro benessere economico e sociale dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico. Il presente disegno di legge detta pertanto una serie di interventi destinati a porsi come principi fondamentali della materia, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Si tratta di un disegno di legge in grado di orientare correttamente l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione, l'incremento dell'efficienza energetica e il risanamento antisismico del patrimonio edilizio vetusto. Quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione. L'articolo 1 enuclea le finalità, i principi e gli obiettivi della legge. Le finalità sono individuate, in primo luogo, nella necessità di contrastare in modo deciso (dunque «arrestare» e non semplicemente «limitare» o «contenere») il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni/servizi vitali. Occorre infatti salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti del nostro tempo. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli e che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un diffuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principi fondamentali del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti. Il presente disegno di legge costituisce anche attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o

privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale», per cui il venir meno di quest'ultima fa venir meno la stessa tutela giuridica, con la conseguenza che i suoli tornano nella proprietà collettiva della popolazione del comune interessato. Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari che non hanno perseguito la funzione sociale dei loro beni, ovvero li hanno abbandonati.

L'articolo 1, inoltre, individua i boschi definiti dal decreto legislativo n. 227 del 2001, come una risorsa strategica nazionale da tutelarsi con specifiche disposizioni in quanto generatrice di servizi ecosistemici prioritariamente di interesse pubblico e collettivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di suolo, consumo di suolo, superficie agricola, superficie naturale e seminaturale, copertura artificiale del suolo, impermeabilizzazione, area urbanizzata, area edificata, area di pertinenza, area infrastrutturata, rigenerazione urbana, servizi ecosistemici ed edificio, necessarie per evitare interpretazioni divergenti. In particolare, si chiarisce che l'ambito di applicazione della legge riguarda qualsiasi superficie libera, naturale, seminaturale o agricola, sia in area urbana che periurbana.

L'articolo 3 prevede che dalla data di entrata in vigore della legge non sia consentito nuovo consumo di suolo per qualsiasi destinazione, indicando che le esigenze insediative e infrastrutturali siano soddisfatte esclusivamente con il riuso, la rigenerazione dell'esistente patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, indicando nell'ISPRA e nelle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni (ARPA) e delle province autonome (APPA) i soggetti ufficiali di riferimento per il monitoraggio del consumo del suolo. Nel contempo viene previsto che, in base ai dati rilevati, i comuni singoli o associati debbano provvedere ad approvare specifiche varianti ai propri strumenti di pianificazione, al fine di eliminare le previsioni di edificabilità che comportino consumo di suolo in aree agricole e in aree naturali e seminaturali; in assenza di dette varianti è sospesa l'efficacia degli stessi strumenti relativamente alle disposizioni che prevedono un consumo di suolo. Infine, qualora ve ne fosse ancora bisogno, viene esplicitato che le previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche e pianificatorie che non determinano l'acquisizione di alcun diritto, come peraltro affermato da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

L'articolo 4 regola i termini del principio del riuso e della rigenerazione urbana, stabilendo l'obbligo per gli enti locali all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, dei relativi «ambiti urbanistici», della «perimetrazione-individuazione dell'urbanizzato esistente» oltreché di un «censimento comunale» volto a individuare gli edifici di qualsiasi destinazione sfitti (sia pubblici sia privati) non utilizzati o abbandonati, le loro caratteristiche e dimensioni, nonché la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti. In caso di inottemperanza ai citati obblighi, ai comuni, dalla data di entrata in vigore della legge, sono vietate la realizzazione di interventi edificatori che comportino consumo di suolo, oltreché l'adozione o l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti che prevedano interventi in aree libere. Nel contempo, al fine di agevolare l'individuazione delle unità immobiliari sfitte, non utilizzate o abbandonate, necessarie per la redazione del «censimento edilizio comunale», si prevede che gli enti gestori della rete elettrica e di acquedotto siano obbligati a fornire i dati dettagliati relativi ad ogni tipo di allacciamento.

L'articolo 5 definisce gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale. Gli interventi sono basati sulla bonifica, sul riuso e sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo, sulla riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti (ad esclusione degli interventi più invasivi nei centri storici e delle aree di antico impianto), sulla creazione e sul mantenimento nell'urbanizzato esistente di aree verdi, aree pedonabili, percorsi ciclabili, aree naturalistiche, di agricoltura urbana e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti, della vivibilità e salubrità degli spazi urbani pubblici, con elevati livelli di qualità, sicurezza sismica, minimo impatto ambientale e paesaggistico, in particolare con il miglioramento

dell'efficienza energetica e idrica e con la riduzione delle emissioni, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali e di qualità architettonica degli edifici, con particolare riferimento alla bioarchitettura.

L'articolo 6 definisce le misure di incentivazione attribuite a diversi soggetti:

- a) i comuni, in forma singola o associata, nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati;
- b) i soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali o il recupero del suolo a fini agricoli anche mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati, di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto e al paesaggio;
- c) i soggetti pubblici e privati che per necessità di ampliamento della loro attività produttiva procedano al riuso dei capannoni o degli edifici dismessi.

Al contempo è previsto che le regioni e le province autonome possano adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 7 stabilisce che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (i famigerati oneri di urbanizzazione), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché nel limite massimo del 30 per cento per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

L'articolo 8 definisce la funzione sociale della proprietà, individuando i beni che sono considerati abbandonati o inutilizzati e non più rispondenti ad alcuna funzione sociale, per i quali è previsto uno specifico procedimento, a cura dei comuni singoli o associati, al fine di ricondurli alla proprietà collettiva per destinarli a soddisfare l'interesse generale, in conformità all'articolo 42 della Costituzione.

L'articolo 9 reca le disposizioni finali e prevede che dalla data di entrata in vigore della legge non sia consentito il consumo di suolo, tranne che per le opere inserite negli strumenti pubblici di programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge, per gli interventi previsti dai titoli abilitativi edilizi rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della legge, nonché per gli interventi previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data. È inoltre previsto lo scioglimento dei consigli comunali, su proposta del Ministro dell'interno, nei casi di accertata e persistente violazione comunale di alcune specifiche disposizioni (mancata sospensione dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti, in merito alle disposizioni che prevedono interventi che comportano o prevedono consumo di suolo).

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 9, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, stabilisce i principi fondamentali per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola nonché di impedire

l'ulteriore consumo di suolo.

2. Il suolo, in quanto risorsa non rinnovabile e non sostituibile, come definito al comma 1 dell'articolo 2, svolge un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli esseri viventi sull'intero pianeta ed è in grado di fornire una pluralità di benefici che rendono non più differibili azioni volte a preservarlo integralmente da ulteriori possibili trasformazioni che ne compromettano in modo irreversibile la capacità di sostenere le produzioni alimentari e di fornire gli altri servizi ecosistemici.

3. La conformazione geomorfologica del territorio nazionale e la cementificazione di alcune aree del Paese impongono una rigorosa tutela dei suoli liberi non impermeabilizzati per salvaguardare gli spazi vitali connessi al benessere dei cittadini e delle comunità, per garantire gli usi agricoli, il miglioramento della sovranità agro-alimentare, la conservazione della biodiversità e la fertilità del suolo. Le terre idonee a fini agricoli rappresentano una parte minima della superficie complessiva e necessitano di interventi di tutela e di salvaguardia.

4. Le istituzioni pubbliche sono responsabili, ciascuna per le rispettive competenze, della tutela e della salvaguardia del suolo, come specificato dalla presente legge. Ciascun cittadino ha il diritto e il dovere di contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate nell'interesse delle generazioni presenti e future.

5. Il riuso e la rigenerazione urbana evitano l'ulteriore consumo di suolo e sono principi fondamentali nel governo del territorio.

6. Gli organi competenti adeguano alle disposizioni della presente legge tutti gli strumenti di monitoraggio e di governo del territorio, compresi quelli di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, a tutti i livelli amministrativi, e i sistemi informativi territoriali, individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie.

7. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione. I comuni, singoli o associati, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale o salvaguardata la tutela dell'interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazioni d'uso pubbliche dei beni abbandonati o inutilizzati nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio comunale, come bene comune, al fine di destinarlo, secondo modalità partecipate, a un uso conforme alle necessità sociali o all'interesse generale, in base a quanto previsto dall'articolo 8.

8. Le politiche di sviluppo nazionali e regionali e gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica favoriscono:

a) la destinazione agricola del suolo, per assicurare sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche agricole resilienti a basso impatto ambientale, contribuendo a mantenere gli ecosistemi e a migliorare la qualità del suolo;

b) la tutela di aree naturali anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate, fatta salva la garanzia del rispetto dei parametri e limiti urbanistici previsti dalla legge;

c) la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso l'arresto del consumo di suolo;

d) la trasformazione di suoli impermeabilizzati o comunque urbanizzati in suoli liberi permeabili, assicurando che la realizzazione delle opere di adeguamento ai parametri urbanistici non comporti impermeabilizzazione dei suoli interessati;

e) il recupero dei suoli e dei terreni degradati, compresi quelli colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, impedendo che siano messi a coltura i terreni naturali e seminaturali o sprovvisti di attitudine alla coltivazione;

f) la multifunzionalità e l'offerta dei servizi al fine di rispondere alle esigenze della popolazione conservando la qualità del paesaggio.

9. I boschi e le foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica.

10. I terreni coperti da boschi e da foreste non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso. In sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica essi devono essere tutelati con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di rinaturalizzazione in caso di degrado.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessa di applicarsi qualsiasi disposizione in contrasto con i commi 9 e 10.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per «suolo»: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
- b) per «consumo di suolo»: la modifica o la perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di interventi di copertura artificiale del suolo, di trasformazione mediante la realizzazione, entro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi o provocata da azioni, quali l'asportazione e l'impermeabilizzazione;
- c) per «superficie agricola, superficie naturale e seminaturale»: le aree non urbanizzate, utilizzate o utilizzabili per attività agricole o silvo-pastorali, nonché le altre superfici non impermeabilizzate o non compromesse da interventi o azioni di cui alla lettera b), indipendentemente dalle classificazioni formali definite dagli strumenti urbanistici; tali aree possono essere anche intercluse nel tessuto urbano;
- d) per «copertura artificiale del suolo»: la porzione di territorio su cui insistono direttamente costruzioni, infrastrutture lineari e puntuali comprese quelle della mobilità, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, impianti fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate;
- e) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, nonché mediante altri interventi, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture lineari, manufatti e depositi permanenti di materiale;
- f) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dalle aree edificate di qualsiasi destinazione e dalle relative aree di pertinenza, dalle aree infrastrutturate per la mobilità, nonché dalle aree inerenti alle attrezzature, servizi, cave, discariche, impianti sportivi e tecnologici;
- g) per «area edificata»: la parte di territorio definita dalla proiezione sul piano orizzontale del volume costruito degli edifici entro e fuori terra, misurabile sommando tutte le superfici degli edifici di qualsiasi destinazione;
- h) per «area di pertinenza»: la parte di territorio adiacente a un edificio o compresa tra più edifici in cui sono compresi strade, marciapiedi, cortili e porzioni di aree verdi e giardini, con esclusione delle superfici agricole, naturali e seminaturali;
- i) per «area infrastrutturata»: la parte di territorio occupata dal sedime di un'infrastruttura lineare o puntuale a servizio della mobilità e dalle opere connesse;
- l) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali che non determinino consumo di suolo, anche con interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti, giardini e boschi urbani, didattici, sociali, condivisi e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali ancora presenti in ambito urbano. La rigenerazione urbana deve perseguire l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di

trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi;

m) per «servizi ecosistemici»: i benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano, distinti in quattro categorie:

1) «servizi di fornitura o approvvigionamento», che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, nonché materiali genetici e specie ornamentali;

2) «servizi di regolazione», che regolano il clima, la qualità dell'aria e le acque, la formazione del suolo, l'impollinazione e l'assimilazione dei rifiuti, nonché mitigano i rischi naturali quali l'erosione e gli infestanti;

3) «servizi culturali», che comprendono benefici non materiali quali l'eredità e l'identità culturale, l'arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi;

4) «servizi di supporto», che comprendono la creazione di *habitat* e la conservazione della biodiversità genetica;

n) per «edificio»: l'insieme delle unità immobiliari che fanno riferimento allo stesso o agli stessi accessi.

2. La lettera *v-quater)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

«*v-quater)* suolo: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi».

Art. 3.

(Arresto del consumo di suolo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9, non è consentito consumo di suolo per qualsiasi destinazione; le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti secondo quanto indicato dall'articolo 4. Il criterio economico, anche se configurato come interesse pubblico, non può essere motivo per consentire il consumo di suolo.

2. In base all'analisi dei dati rilevati, di cui all'articolo 4, i comuni, singoli o associati, approvano ai propri strumenti di pianificazione urbanistica le varianti necessarie al fine di eliminare le previsioni di edificazione che individuano interventi di qualsiasi destinazione comportanti consumo di suolo in aree agricole e in aree naturali e seminaturali. In ogni caso, anche in assenza delle predette varianti, è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti, relativamente alle disposizioni che prevedono interventi che comportano consumo di suolo in aree agricole e in aree naturali e seminaturali. Sono comunque fatti salvi i lavori, le opere, gli interventi, i titoli abilitativi edilizi e i programmi di cui al comma 1 dell'articolo 9. Le previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali su terreni liberi costituiscono indicazioni meramente programmatiche e pianificatorie che non determinano l'acquisizione di alcun diritto da parte dei proprietari degli stessi terreni; relativamente all'eliminazione adeguatamente motivata delle previsioni non ancora attuate di cui al presente comma, gli stessi proprietari non hanno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari, individuando le specifiche disposizioni procedurali da rispettare nella pianificazione urbanistica dei comuni, in forma singola o associata, in merito alla necessità di riduzione delle aree edificabili già previste dagli strumenti urbanistici vigenti; per tali riduzioni devono essere previsti forme e procedimenti semplificati.

4. I processi di valutazione, formazione e adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici comunali sono

pubblici; il soggetto che li promuove garantisce l'informazione e la conoscenza dei procedimenti, assicurando altresì la partecipazione dei portatori di interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici e obbligatori momenti di confronto.

5. Il monitoraggio del consumo del suolo e dell'attuazione della presente legge è affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) per la redazione di una cartografia nazionale aggiornata annualmente. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le agenzie hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. L'ISPRA definisce metodi e criteri uniformi per la formazione delle banche dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono resi pubblici e disponibili dall'ISPRA annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni, singoli o associati, e le regioni possono inviare all'ISPRA proposte di modifica alla cartografia entro un mese dalla pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ISPRA. Entro il mese successivo l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme con l'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Art. 4.

(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana di cui al comma 5 dell'articolo 1, i comuni, singoli o associati, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, degli ambiti urbanistici comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che per le condizioni di degrado siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tale individuazione è obbligatoriamente aggiornata almeno ogni due anni e pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) alla redazione, asseverata ai sensi di legge, di una planimetria che individui e delimiti l'area urbanizzata esistente. Tale planimetria può essere aggiornata ogniqualvolta sia necessario ed è pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

c) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono obbligatoriamente aggiornate almeno ogni due anni, congiuntamente all'individuazione e, ove necessario, alla planimetria di cui alle lettere a) e b), e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati.

2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e della lettera c) del comma 1 del presente articolo, gli enti gestori delle reti elettriche e di acquedotto sono obbligati a fornire ai comuni, singoli o associati, i dati dettagliati in formato *database* relativi a ogni tipo di allacciamento elettrico e idrico; in particolare devono comunicare il numero di contatore, l'indirizzo, il numero civico, il numero interno, il nome o la ragione sociale del titolare del contratto e il tipo di allacciamento relativi al contratto di ciascuna utenza. Il *database* è necessario al fine di permettere la relazione con l'anagrafe comunale in modo da fornire immediatamente, su richiesta, la conoscenza dello stato attuale dei consumi dell'utenza elettrica e idrica per singola unità immobiliare.

3. Per le redazioni asseverate relative alla planimetria e al censimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i professionisti esterni eventualmente incaricati assumono la qualità di persone esercenti un

servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate la realizzazione di interventi edificatori di qualsiasi natura o destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e destinazione in aree libere. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

5. I comuni segnalano annualmente alla regione o alla provincia autonoma, che raccoglie le segnalazioni in un apposito registro, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, ad attività produttive o all'ambiente.

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a incentivare l'effettivo utilizzo degli immobili inutilizzati e a disciplinare gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti e strumenti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sulla bonifica, sul riuso, nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo, sulla riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi pedonalizzate, di percorsi ciclabili, di aree naturalistiche, di aree per agricoltura e forestazione urbana e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti e della vivibilità e salubrità degli spazi urbani pubblici;

b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, di sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e paesaggistico, in particolare la tutela delle aree verdi esistenti con un miglioramento dell'efficienza energetica e idrica e una riduzione delle emissioni, nonché l'obbligo di realizzazione di superfici filtranti, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso specifici bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei residenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1 accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. La disciplina di cui ai decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non è applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, la stessa disciplina può essere applicata alle aree urbanizzate degradate oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; sono in ogni caso fatti salvi le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici e i vincoli presenti all'interno degli strumenti urbanistici comunali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del

comma 1 del presente articolo, i commi 9, 10, 11, 12 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono abrogati.

Art. 6.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio «chi inquina paga», nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, ad esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; relativamente ai terreni incolti o abbandonati, la concessione degli eventuali finanziamenti deve essere valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.
2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 1 a 8, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono nonché di favorire l'attività di selvicoltura.
4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni, in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.
5. Contestualmente al censimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, i comuni individuano complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i caratteri tipologici dell'architettura rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma che siano testimonianze rappresentative della storia delle popolazioni, dell'identità e della cultura delle comunità rurali. L'individuazione di tali edifici, da riportare negli strumenti urbanistici comunali, comporta l'automatico divieto di demolirli o di trasformarli con interventi di sostituzione edilizia e la priorità nella concessione dei finanziamenti destinati al loro recupero.

Art. 7.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e

messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

2. Il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati. Restano salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

Art. 8.

(Funzione sociale della proprietà)

1. In base alle finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1, sono considerati abbandonati:

a) i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono o di degrado da almeno dieci anni;

b) i beni che possano determinare danno per l'ambiente, pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica o privata o pregiudizio per le testimonianze culturali e storiche;

c) i beni che possano essere occasione per attività e comportamenti illeciti;

d) i beni in qualunque modo abbandonati o inutilizzati e non più rispondenti ad alcuna funzione sociale o che possano ledere l'interesse generale, come disciplinato dall'articolo 42 della Costituzione nonché dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Con l'espressione «beni comuni» si intendono i beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona umana considerata sia come singolo che come membro della comunità; beni comuni sono anche quelli che, sottratti alla loro funzione sociale di soddisfacimento dei bisogni della collettività, devono essere ricondotti dall'ordinamento nella proprietà pubblica in base alla divisione principale tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè beni inalienabili, inusucapibili e inespropriabili.

3. I beni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale sono definiti beni abbandonati, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale.

4. Le norme del codice civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente precettive degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza dell'utilità sociale e della funzione sociale della proprietà sull'interesse privato nonché della tutela dell'interesse generale, come disciplinato dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Le azioni intraprese in base al presente articolo esprimono la volontà da parte dei comuni singoli o associati di gestire i beni comuni:

a) in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo alla promozione e alla realizzazione della persona umana;

b) in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale secondo la distinzione pubblico o privato;

c) ai fini di un'utilizzo e un'accessibilità improntati a criteri di equità e solidarietà;

d) in quanto rappresentanti un valore artistico e culturale da preservare per tutelare i diritti delle generazioni future.

6. L'individuazione dei beni immobili di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui al comma 1 può avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati secondo le modalità di cui al presente articolo sono inseriti in un elenco pubblicato in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dei comuni singoli o associati.

7. In seguito all'individuazione dei beni di cui al comma 6, i comuni, singoli o associati, adottano un'ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica o irreperibilità, intimando ai relativi proprietari o aventi diritto sui beni di adottare tutti i provvedimenti necessari:

- a) a eliminare eventuali condizioni di pericolo e a mettere il bene in condizioni di sicurezza;
- b) al ripristino delle condizioni igieniche;
- c) al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti e in stato di abbandono o inutilizzo presenti nel territorio;
- d) al perseguimento della funzione sociale.

8. Le attività di cui al comma 7 devono essere concluse nel termine di quattro mesi dalla notifica dell'atto. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi, su richiesta degli interessati, al fine di ripristinare la funzione sociale del bene.

9. Nel caso in cui i beni di cui al comma 1 non rappresentino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pregiudizio alla sanità e igiene pubblica, il comune, singolo o associato, provvede a ripristinare la funzione sociale o ad assicurare il perseguimento dell'interesse generale in relazione ai citati beni entro il termine stabilito dal comma 8, con l'eventuale proroga di cui al medesimo comma 8.

10. Qualora i beni di cui al comma 1 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.

11. Al fine di assicurare la massima diffusione e, comunque, in ogni caso in cui non sia identificabile alcun proprietario o avente diritto sui beni, i comuni, singoli o associati, devono procedere anche attraverso la pubblicazione:

- a) nel sito *internet* istituzionale del comune;
- b) nel *Bollettino Ufficiale* della regione interessata;
- c) in almeno un quotidiano con diffusione nazionale.

12. Entro quattro mesi, decorrenti dalla notifica dell'atto di cui al comma 7, i proprietari o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni.

13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, salve proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il comune, singolo o associato, provvede d'ufficio a eseguire gli interventi necessari con spese a carico dei proprietari o aventi diritto. In caso di mancanza delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di intervento coattivo, attestata dal responsabile comunale del settore economico e finanziario, il comune, singolo o associato, ha la facoltà, in base alla Costituzione, di acquisire il bene al patrimonio comunale. La dichiarazione di acquisizione avviene mediante deliberazione del consiglio comunale, successivamente trascritta nei pubblici registri.

14. Le disposizioni relative ai criteri di gestione e di utilizzazione dei beni di cui al presente articolo possono essere approvate dal comune, singolo o associato, con specifico regolamento, nel rispetto del comma 7 dell'articolo 1, nonché del presente articolo.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque escluse qualsiasi previsione di un'opera compresa in una zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opera ricadente in una zona, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto

1942, n. 1150.

2. Nei casi di accertata e persistente violazione del comma 2 dell'articolo 3, del comma 4 dell'articolo 4 o del comma 1 del presente articolo i consigli comunali, su proposta del Ministro dell'interno, sono sciolti in base alle disposizioni dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera *a)* del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera *a)*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera *a)*, e *1-bis*».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 164
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 2 \(ant.\)](#)

6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 4 \(pom.\)](#)

18 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 2 \(pom.\)](#)

19 dicembre 2018

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 5 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 6 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 7 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 8 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 9 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 10 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 11 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(ant.\)](#)

12 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 13 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 14 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 15 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 16 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 17 \(ant.\)](#)

28 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(ant.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 19 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 20 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 21 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 23 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 25 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 26 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 6 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 27 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 28 \(ant.\)](#)

25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 29 \(ant.\)](#)

2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

Comitato Ristretto

[N. 12 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 2 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 3 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

Comitato Ristretto

[N. 13 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 14 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2020

Comitato Ristretto

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2020

Comitato Ristretto

[N. 7 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Comitato Ristretto

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 15 \(ant.\)](#)

27 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 9[^] (Agricoltura e produzione
agroalimentare) e 13[^] (Territorio, ambiente,
beni ambientali)**

1.3.2.1.1. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) introduce l'esame congiunto nn. 86 e 164 in titolo, avvertendo che sono *in itinere* altri disegni di legge che intervengono sulla stessa materia del consumo di suolo e che, pertanto, una volta assegnati formalmente alle Commissioni riunite, gli stessi saranno abbinati per l'esame ai citati provvedimenti all'ordine del giorno.

Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la Commissione ambiente, riferisce in ordine ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 86 e ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 164. Evidenzia che i predetti disegni di legge, ai rispettivi articoli 1, definiscono le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. Le disposizioni recate dai disegni di legge medesimi sono qualificate come principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, finalizzati a promuovere e a tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché a contenere il consumo di suolo.

Entrambi i disegni di legge fanno riferimento alla conformità di tali principi con gli articoli 9 e 117 della Costituzione, richiamando anche l'articolo 44 della Costituzione. Inoltre, l'atto Senato n. 164 inserisce un ulteriore richiamo agli articoli 41 e 42 Costituzione, e l'articolo 1, comma 7, afferma che il provvedimento normativo "costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione".

Segnala quindi che l'articolo 1 dell'atto Senato n. 86 definisce il suolo "quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità".

Per quanto riguarda l'atto Senato n. 164, la definizione di suolo è collocata, unitamente alle altre definizioni, all'articolo 2, mentre l'articolo 1 introduce i seguenti specifici richiami: al ruolo fondamentale svolto dal suolo per la sopravvivenza degli esseri viventi e alla indifferibilità di azioni volte a preservarlo da ulteriori possibili trasformazioni; al fatto che tali azioni devono tenere conto della conformazione geomorfologica del territorio nazionale e della cementificazione di alcune aree del Paese; alla responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei singoli cittadini in ordine alla tutela e alla salvaguardia del suolo.

Fa poi presente che entrambi i disegni di legge, con una leggera differenza nella formulazione per l'atto Senato n. 164, prevedono che il riuso e la rigenerazione urbana, nonché la limitazione del consumo di suolo costituiscano principi fondamentali della materia "governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, Costituzione); impongono l'adeguamento alle disposizioni in esame degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; impongono alle politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali l'obiettivo di favorire la destinazione agricola del suolo (soltanto l'atto Senato n. 164 opera uno specifico richiamo ai terreni coperti da boschi e da foreste, escludendoli dalla possibilità di mutarne la destinazione d'uso).

Il disegno di legge n. 86, infine, subordina il ricorso a nuovo consumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Si sofferma poi sugli articoli 2 delle proposte in esame recano le definizioni utilizzate nei rispettivi testi, alcune delle quali comuni (ad esempio, "consumo di suolo", "impermeabilizzazione", "rigenerazione urbana"), altre presenti in un solo testo (soltanto l'atto Senato n. 164, ad esempio, reca le definizioni di aree "urbana", "edificata", "di pertinenza", "infrastrutturata", nonché la definizione di "servizi ecosistemici" e la loro articolazione in quattro categorie).

Per quanto concerne gli articoli 3, nell'atto Senato n. 86 si stabilisce il limite al consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo fissato dall'Unione europea di pervenire ad un consumo di suolo pari a zero entro il 2050, mentre nell'atto Senato n. 164 l'articolo 3 sancisce l'immediato arresto del consumo di suolo.

Più in dettaglio, il disegno di legge n. 86 disciplina le modalità per raggiungere il traguardo fissato a livello europeo, demandando alle regioni di definire la riduzione progressiva del consumo di suolo, che dovrà essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per quello reversibile.

L'atto Senato n. 164 prevede che - in conseguenza dell'introduzione del principio dell'arresto del consumo di suolo - i comuni modifichino i propri strumenti di pianificazione urbanistica con le varianti necessarie ad eliminare le previsioni di edificazione comportanti consumo di suolo in aree agricole, naturali e seminaturali. In ogni caso, anche in assenza di tali varianti, è disposta la sospensione dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti che prevedono interventi che determinino consumo di suolo in aree agricole, naturali e seminaturali.

Segnala quindi che i provvedimenti definiscono, altresì, le competenze sul monitoraggio del consumo di suolo, che viene affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome (nel disegno di legge n. 86, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA). Ai predetti enti è consentito l'accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La

cartografia e i dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, che in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Il disegno di legge n. 86 precisa infine, al comma 7 dell'articolo 3, le infrastrutture, gli insediamenti prioritari, gli interventi e le opere pubbliche che non concorrono al computo del consumo di suolo.

Illustra poi gli articoli 4, che disciplinano la priorità del riuso del patrimonio edilizio esistente. Nel disegno di legge n. 86 si delinea, per i comuni, l'obiettivo di costituire, attorno alle aree urbanizzate esistenti, una "cintura verde", caratterizzata da "funzioni" agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerente con la conservazione degli ecosistemi.

La costituzione della cintura verde ha l'obiettivo di favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l'effetto "isola di calore".

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana.

I comuni sono tenuti ad effettuare il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti, al fine di verificare se le previsioni urbanistiche comportanti consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Il censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo.

Per ogni comune l'ISPRA cura la mappatura dei contesti: prevalentemente artificiale, a media densità e prevalentemente agricolo o naturale. Quest'ultimo contesto non può essere soggetto a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde.

L'articolo 4 dell'atto Senato n. 164 già nella rubrica unisce il principio del riuso con quello della rigenerazione urbana. In ragione dell'attuazione di tali principi sono individuati una serie di adempimenti a carico dei comuni, singoli o associati, da porre in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in argomento.

Tali adempimenti consistono: nell'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, delle aree o degli immobili da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana; nella redazione di una planimetria che individui e delimiti l'area urbanizzata esistente; nella esecuzione di un censimento edilizio comunale che consenta la costituzione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato da recuperare, aggiornata sullo stato del consumo di suolo; nella segnalazione annuale alla regione o alla provincia autonoma delle proprietà immobiliari che versano in uno stato di degrado tale da arrecare danno al paesaggio, ad attività produttive o all'ambiente.

Passa quindi a riferire sugli articoli 5, che conferiscono delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate.

Alcuni dei principi e criteri direttivi dettati dalle tre proposte sono sostanzialmente identici.

In particolare, si richiede: la previsione di organicità dei progetti di rigenerazione delle aree degradate, tale da assicurare il miglioramento della qualità della vita dei residenti; la garanzia di elevati livelli di qualità e sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e di risparmio energetico.

Evidenzia che l'atto Senato n. 86 prevede gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi: la garanzia di rispetto dei limiti di consumo di suolo; l'individuazione di misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio; il coordinamento con la normativa vigente; la non applicabilità della nuova disciplina ai centri storici e alle aree urbane equiparabili/equiparate, nonché ai beni culturali e alle aree tutelate per legge, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

L'atto Senato n. 164 - al comma 4 dell'articolo 5 - detta direttamente la disciplina dei centri storici e delle aree ad essi equiparate, che non risulta, di conseguenza, oggetto di delega; provvede inoltre all'abrogazione di alcune disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 70 del 2011 (in materia di interventi sulle costruzioni private) a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, fa presente che l'atto Senato n. 164 prevede la proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; entrambi gli atti Senato n. 86 e n. 164 richiedono l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

L'atto Senato n. 86 reca due ulteriori disposizioni: stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi; istituisce e disciplina un contributo aggiuntivo a quello per il rilascio del permesso di costruire, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la Commissione agricoltura, illustra gli ulteriori articoli da 6 a 13 del disegno di legge n. 86 e da 6 a 9 del disegno di legge n. 164.

Precisa in particolare che l'articolo 6 della proposta n. 86 ha ad oggetto il Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune e realizzato sulla base di criteri e modalità definiti dalle regioni (nel disegno di legge n. 86 unitamente alle Regioni sono considerate anche le Province autonome). Si provvede a determinare direttamente alcuni criteri cui i Piani del verde sono tenuti ad uniformarsi (tra essi, l'individuazione della "cintura verde" quale parte integrante del Piano).

Evidenzia poi che l'articolo 7 della proposta n. 86 sancisce il divieto di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione europea nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di sviluppo rurale.

Il divieto vige per almeno 5 anni dall'ultima erogazione e concerne gli usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive.

Vengono, altresì, vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica e di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, eccetto la realizzazione di opere pubbliche.

Richiama quindi l'articolo 8 della proposta in parola e l'articolo 6 della proposta n. 164, che disciplinano le misure di incentivazione per gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati (fatta eccezione per le aree coperte da boschi e da foreste nel disegno di legge n. 164).

Le misure di incentivazione consistono nell'attribuzione di priorità nell'erogazione dei finanziamenti statali e regionali dedicati e si rivolgono in primo luogo ai comuni, per i quali la proposta n. 164 specifica "in forma singola o associata".

Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di favore ai comuni iscritti nel registro istituito, ai sensi dell'articolo 9, presso le regioni e le province autonome, che comprende i comuni i quali non abbiano previsto - nei loro strumenti urbanistici - consumo di suolo ovvero abbiano previsto una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite.

Gli incentivi si rivolgono in secondo luogo a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare attività di recupero edilizio a fini agricoli o ambientali. Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di favore ai soggetti privati la cui attività di recupero edilizio si svolge nei comuni iscritti nel suddetto registro.

Ulteriori misure di incentivazione della riqualificazione urbana e ambientale possono essere introdotte dalle regioni e dalle province autonome.

Nella proposta n. 86 l'obiettivo del recupero e della rigenerazione urbana è anche reso funzionale alla soluzione del problema dell'emergenza abitativa, tramite il conferimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di assegnare immobili pubblici inutilizzati a cooperative, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, che si impegnino a promuoverne il recupero. Fa poi presente che la proposta n. 86 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi per definire misure di incentivazione di natura fiscale finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una riduzione di consumo del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in mancati introiti.

Si introducono due particolari disposizioni: con la prima si facoltizza i comuni ad elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria sul patrimonio immobiliare inutilizzato o incompiuto per oltre 5 anni, sino ad un incremento massimo dello 0,2 per cento, destinando i proventi dell'introito aggiuntivo ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale; con la seconda si consente ai comuni di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Il disegno di legge n. 164 demanda a un decreto interministeriale la definizione di agevolazioni e incentivi a favore degli imprenditori agricoli che avviino un'attività d'impresa ovvero amplino la superficie agricola già utilizzata mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale. Esso impone poi ai comuni l'individuazione degli edifici con caratteri tipologici dell'architettura rurale, i quali siano testimonianze rappresentative della storia delle popolazioni, dell'identità e della cultura delle comunità rurali. Per tali edifici viene sancito il divieto di demolizione o di trasformazione e la priorità nella concessione dei finanziamenti destinati al loro recupero.

Richiama quindi l'articolo 7 dell'atto Senato n. 164, recante disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Tali proventi, unitamente a quelli derivanti dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella formulazione del disegno di legge n. 164 dette opere devono non comportare nuovo consumo di suolo), nonché al risanamento di complessi edilizi e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Norme sulla funzione sociale della proprietà sono recate dall'articolo 8 del disegno di legge n. 164 e misure di tutela e valorizzazione dell'olivicoltura, della viticoltura e del pascolo di alta quota sono poi introdotte dagli articoli 10, 11, e 12 dell'atto Senato n. 86.

In particolare, l'articolo 8 dell'atto Senato n. 164: enumera quali beni possano considerati abbandonati; reca definizione dell'espressione «beni comuni»; dispone che i comuni provvedano ad intimare ai proprietari il ripristino delle condizioni di decoro dei beni e, decorso un certo termine, provvedano d'ufficio a eseguire gli interventi necessari con spese a carico dei proprietari.

Per quanto concerne l'atto Senato n. 86, rileva che l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico, imponendo alle regioni il censimento dei complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 11 introduce disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico, imponendo alle regioni e alle province autonome il censimento dei vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico.

L'articolo 12 dispone in ordine alla tutela dei pascoli in altura, prevedendo che le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali promuovano il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza.

Tutte le proposte recano, in fine, disposizioni finali o transitorie e finali.

In particolare, sottolinea che all'articolo 13 del disegno di legge n. 86 si vieta ai comuni di prevedere nuovi incrementi di consumo di suolo e di rilasciare titoli abilitativi che autorizzino ad ampie trasformazioni di aree libere, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti e nelle more della definizione, da parte delle regioni, dei parametri per la riduzione del consumo di suolo.

Sono fatti salvi determinati procedimenti e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che restano comunque vincolate ad adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni in conformità ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Nelle disposizioni finali dell'atto Senato n. 164, si prevede che - sempre fatta eccezione per determinati provvedimenti - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non sia consentito consumo di suolo (tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle

amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge).

Viene inoltre previsto lo scioglimento dei consigli comunali nei comuni che siano incorsi nella accertata e persistente violazione dell'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni in materia di arresto del consumo di suolo ovvero del divieto di realizzare interventi edificatori in contrasto con le medesime disposizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ringraziato i relatori, informa che sono pervenute alla Presidenza delle Commissioni riunite richieste per lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative sui provvedimenti in esame. A tal fine, d'intesa con la presidente Moronese, propone di conferire mandato ai Presidenti delle Commissioni riunite per organizzare le suddette audizioni, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai senatori. Invita quindi tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte sui soggetti da audire all'Ufficio di segreteria della Commissione agricoltura entro martedì 16 ottobre alle ore 12.

Fornisce quindi rassicurazioni al senatore [TARICCO](#) (PD) circa il fatto che le Commissioni riunite potranno attendere che tutti i disegni di legge concernenti il consumo di suolo siano posti all'ordine del giorno, prima di avviare le audizioni.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del presidente Vallardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.3. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.4. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE
SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.5. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 19/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCLEDÌ 19 DICEMBRE 2018
2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente [MORONESE](#) ricorda che l'affare in titolo, oggi all'esame delle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, è stato inizialmente esaminato dalla sola Commissione ambiente che ha preso le mosse, in modo particolare, dalle problematiche poste in Campania dalla deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 2017. Nel corso dell'esame in Commissione ambiente, anche sulla base degli elementi emersi in conseguenza delle audizioni svolte, la Commissione ha potuto constatare come la rilevanza della problematica dei nitrati interessi praticamente tutto il territorio nazionale - con l'eccezione soltanto del Trentino Alto Adige e della Val D'Aosta - e come l'opportunità di un approccio più ampio alla stessa risulta confermato sia alla luce della procedura di preinfrazione aperta in sede europea nei confronti dell'Italia, successivamente all'avvio dell'esame dell'affare, sia alla luce della rilevante interrelazione con aspetti rientranti in modo proprio nella competenza della Commissione agricoltura. In ragione di tali elementi è stata quindi chiesta la riassegnazione dell'affare alle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, poi disposta dalla Presidenza del Senato. La presidente Moronese propone quindi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi nel corso dell'esame davanti alla Commissione ambiente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, ricorda anch'essa che l'affare in titolo era stato inizialmente esaminato soprattutto per le problematiche poste in Campania dalla citata delibera regionale, problematiche all'origine segnalate dall'Università Federico II di Napoli che aveva contestato la metodologia utilizzata per l'individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati effettuata con la predetta delibera. In proposito la relatrice ricorda che tale delibera è stata poi impugnata dinanzi al TAR da alcune organizzazioni del settore zootecnico e che, a seguito di tale ricorso, gli effetti della delibera medesima sono stati sospesi in via amministrativa. In seguito l'Italia, insieme alla Spagna, è stata oggetto di una lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea in merito a tale argomento: l'Italia in particolare non avrebbe individuato in modo adeguato le zone vulnerabili ai nitrati, monitorato le proprie acque e adottato misure supplementari in alcune regioni interessate dall'inquinamento dei nitrati. La procedura di preinfrazione è iniziata nel novembre 2018 e sono stati concessi all'Italia e alla Spagna due mesi di tempo per rispondere alle contestazioni formulate dalla Commissione.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), presidente della 9a Commissione, ringrazia preliminarmente la presidente Moronese e i colleghi della Commissione ambiente per la collaborazione e la disponibilità a svolgere insieme gli ulteriori approfondimenti legati all'affare assegnato in esame. A tale proposito, per le future audizioni, suggerisce di inserire anche il Consorzio nazionale biogas, dato che i processi di fermentazione anaerobica, utilizzati per la produzione di metano, possono essere in molti casi anche una soluzione per il trattamento dei nitrati presenti nei liquami di origine agricola.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9a Commissione, ringrazia i presidenti Vallardi e Moronese, nonché i colleghi della 13a Commissione, per aver coinvolto anche la Commissione agricoltura nell'esame della questione dei nitrati in agricoltura, che investe tutta la filiera agricola nazionale.

Chiede quindi se la Commissione ambiente avesse programmato di concludere l'affare assegnato con la eventuale adozione di un atto di indirizzo al Governo. Ferma restando l'esigenza di approfondire la documentazione già acquisita dalla Commissione 13a, propone poi di audire, per il seguito della procedura, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, le varie organizzazioni professionali e cooperative agricole, nonché le associazioni di categoria delle aziende che trattano i reflui.

La presidente [MORONESE](#) precisa che la Commissione ambiente non aveva assunto alcuna determinazione sulle modalità con cui concludere l'esame dell'affare assegnato, essendosi la Commissione stessa riservata di valutare diverse possibilità alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame medesimo.

La relatrice [NUGNES](#) (*M5S*) sottolinea che, ove si decidesse di concludere l'esame dell'affare assegnato con una risoluzione, in tale ipotesi si potrebbero anche valutare gli indirizzi da formulare nei confronti del Governo ai fini delle iniziative da assumere in sede europea.

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA ripercorre anch'essa l'*iter* che ha portato alla riassegnazione dell'affare alle Commissioni riunite agricoltura e ambiente, riassegnazione che il rappresentante del Governo valuta in modo senz'altro positivo, in quanto è innegabile la confluenza nella tematica in questione di profili di competenza sia della Commissione ambiente sia della Commissione agricoltura. A quest'ultimo proposito, più in particolare, concorda con la posizione di chi ritiene che la diffusione degli impianti di biogas possa essere uno strumento importante per contribuire alla soluzione delle problematiche connesse con l'uso dei nitrati.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi a martedì 8 gennaio 2019, alle ore 14, il termine per far pervenire le proposte circa gli ulteriori soggetti da audire per il seguito della procedura.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione del 6 dicembre scorso, in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.6. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI (ANCE) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL
SUOLO*

1.3.2.1.7. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

- (86)** *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164)** *Paola NUGNES e Elena FATTORI. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438)** *Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572)** *NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (715)** *Daniela DONNO. - Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali*
- (843)** *TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866)** *NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86 e 164, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 438, 572, 715, 843 e 866 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 715)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) (M5S), facente funzioni di relatrice in sostituzione della senatrice Nugnes, relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 438, recante disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate. Esso si compone di un solo articolo, che integra la disciplina del Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, con l'obiettivo di renderne l'attività maggiormente orientata alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale dei minori. Per l'organizzazione di iniziative sociali, sportive e culturali rivolte a tale fine, viene espressamente prevista l'utilizzazione di edifici dismessi ubicati in zone idonee allo scopo. Per l'attuazione del provvedimento viene incrementato di 80 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014.

Illustra poi il contenuto del disegno di legge n. 572, che si compone di 2 articoli e introduce un credito d'imposta in favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie, per i periodi di imposta 2019-2027, in caso di acquisto da parte delle stesse di un intero fabbricato, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e di successiva vendita, purché in assenza di contratti di locazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per i suddetti interventi edilizi, fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dai medesimi interventi. Questi ultimi devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso di immobili soggetti a vincolo. Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70.000 euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente. Il disegno di legge in esame demanda quindi a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità e dei criteri di attuazione delle precedenti disposizioni.

La presidente relatrice Moronese illustra poi il disegno di legge n. 715 che si compone di 4 articoli e prevede un'estensione dei poteri d'intervento dei comuni ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; in particolare, si stabilisce che i comuni possano prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel piano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti, e promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale previste dalla legge, nonché per la coltivazione con metodo biologico e senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e per la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvvigionamento idrico. Il disegno di legge introduce altresì la previsione secondo cui le Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio producono un attestato di qualità della terra (AQT) per le tipologie di terreni sopraelencate, al fine di attestare la salubrità, la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale. Nel caso di vendita o di affitto dei predetti terreni, l'AQT deve

essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto dei terreni in questione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto. Infine, l'attuazione delle disposizioni relative all'AQT viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; con tale decreto sono stabilite la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno, nonché le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo in particolare la mappatura delle stazioni di campionamento.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 843, che si compone di 11 articoli e detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli effetti dell'inquinamento dell'aria e degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

In particolare, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile.

Le regioni e le province autonome adottano quindi disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

Segnala poi che il disegno di legge delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali con particolare riferimento alla previsione di forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Tali forme di intervento devono garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini. Devono inoltre essere individuate misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate.

Il disegno di legge assegna anche alle regioni il compito di definire criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di

ciascun comune, al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano.

Ai comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici in modo da non prevedere consumo di suolo o da prevedere una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità indicata in precedenza è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

Il relatore Bergesio illustra poi il disegno di legge n. 866, che si compone di 14 articoli e detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

Esso prevede deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, per gli enti locali che attuano ambiti di generazione urbana, inclusi piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo.

Inoltre sono previste misure incentivanti in favore degli enti locali che individuano, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi devono essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici.

Viene quindi istituito presso l'ISTAT il registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.

Gli strumenti urbanistici possono perseguire la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento delle proprietà di beni immobili che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l'equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie all'attuazione degli obiettivi di piano.

Il disegno di legge definisce poi il comparto edificatorio: esso riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria individuando gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire sia beni immobili contigui che beni immobili non contigui. Su invito del comune o per propria iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto, insieme con l'impegno, garantito da fidejussioni, a coprire i costi da sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelli eventualmente da sostenere per espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Gli strumenti urbanistici possono definire misure volte a compensare i proprietari dei beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale e ad incentivare i proprietari di manufatti da

trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle loro previsioni. Tali misure consistono nell'attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità da utilizzare *in loco* secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferire in altre aree edificabili, previo accordo per la cessione delle aree stesse al comune.

Il disegno di legge affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata la determinazione dell'estensione massima di suolo agricolo (inteso come il terreno qualificato tale dagli strumenti urbanistici, l'area di fatto utilizzata a scopi agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica e l'area comunque libera da edificazioni e da infrastrutture, suscettibile di utilizzazione agricola), consumabile nel territorio nazionale, al fine di una progressiva riduzione del consumo di tale suolo.

Si prevede infine di attribuire priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai comuni e alle province che prevedono l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitativi nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86 e n. 164. Propone invece la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 715 essendosi ritenuto, all'esito di un ulteriore approfondimento, preferibile la trattazione in separata sede delle problematiche oggetto del medesimo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86, n. 164, n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.8. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.9. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CITTA' AMICA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.10. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI VERDI AMBIENTE E SOCIETA' (VAS) IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.11. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA WILDERNESS (A.I.W.), GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO E ACCADEMIA ITALIANA DI PERMACULTURA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.12. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.13. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA NOSTRA E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.14. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AMICI DELLA TERRA ITALIA IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.15. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) E DI CISAMBIENTE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.16. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, UECCOOP, UNCI AGROALIMENTARE E DELCONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.17. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
[VALLARDI](#)
indi della Presidente della 13ª Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 13,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA RICERCA DELLA SOCIETÀ
INTERNAZIONALE DI BIOURBANISTICA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI E DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA SOLARE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI
LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.18. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 16 (ant.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FAREAMBIENTE IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.19. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (ant.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA E DI FEDERDISTRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.20. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,*

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 609, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Con il provvedimento, composto di 8 articoli, vengono anzitutto individuate le finalità a partire dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e si riconosce il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

Dopo aver precisato le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, segnala che il testo prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, venga fissato il limite massimo di superficie agricola consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo e l'erosione della superficie agricola nazionale. Si rimanda ad una deliberazione della Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione di tale obiettivo, nonché per la determinazione della superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.

Sempre con deliberazione della Conferenza unificata si provvede alla ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni; e solo qualora la Conferenza non vi provveda le relative determinazioni dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il parere della Conferenza unificata.

Precisa poi che, senza oneri per la finanza pubblica il disegno di legge istituisce un Comitato interministeriale, costituito dai rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti e dell'Istat, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio relativamente al problema del consumo di superficie agricola nazionale.

Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta al Parlamento entro il 31 marzo.

Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è poi attribuito il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal provvedimento, stabilendo, entro il limite massimo fissato a livello statale, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale all'interno del rispettivo territorio. È altresì effettuato un rinvio alle previsioni contenute nel piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda poi che il disegno di legge prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti europei; a pena di nullità, tale divieto deve essere indicato negli atti di compravendita dei terreni. Sono quindi previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto (una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria volta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria).

Vengono poi introdotte misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Viene quindi istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un registro dei Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, registro a cui i Comuni interessati possono chiedere volontariamente di essere inseriti.

Si prevede poi che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal provvedimento siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e ad interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica.

Sono infine previste disposizioni transitorie dirette a disciplinare il consumo di superficie agricola con riferimento ad interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'entrata in vigore della legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Il relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 984, che intende affrontare i temi del contrasto al consumo del suolo e della rigenerazione urbana perseguendo prioritariamente le seguenti finalità: realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle Regioni, con un regime transitorio flessibile e efficace; fermo l'obiettivo del saldo netto pari a zero di consumo di suolo nel 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo; creare le condizioni per ipotizzare l'immediata inibizione della possibilità di incrementare previsioni che consentano consumo di suolo ulteriore rispetto a quello già programmato; con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree; realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana.

Segnala che il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della nuova normativa, disponendo, tra l'altro, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, si prevede in via generale che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tal fine si stabilisce più in particolare che, nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dell'ambiente, di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Sempre al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome orientano l'iniziativa dei Comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca invece le definizioni rilevanti nella materia considerata, sul modello di quanto previsto dai disegni di legge n. 86, n. 164 e n. 843.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che stabilisce i limiti al consumo di suolo e una specifica disciplina transitoria relativa gli stessi. In particolare, al comma 1, si prevede che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

Al comma 2 si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, i Comuni e le Regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti. In via transitoria sono fatti salvi, ai sensi del comma 3, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge medesima, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Si stabilisce quindi, al comma 4, che le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle. Sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6, con riferimento alle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e i commi 11 e 12, con riferimento alle previsioni urbanistiche che saranno successivamente adottate, stabiliscono, con una differente modulazione, che tali previsioni devono essere attuate entro determinati limiti temporali decorsi i quali le stesse perdono efficacia e che il ritardo nell'attuazione oltre i termini previsti determina un progressivo incremento dell'importo del contributo dovuto per il rilascio del permesso per costruire.

Il comma 7 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i Comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

Ai sensi del comma 8, al fine di consentire la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, i Comuni entro un anno dalla predetta data dovranno fornire alle Regioni e alle Province autonome i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale già vigenti. Il successivo comma 9 dispone quindi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla medesima data di entrata in vigore, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di Comuni, anche ubicati in diverse Province.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 3, evidenzia che il comma 10 prevede la possibilità di compensazioni tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse Regioni, mentre il comma 13 stabilisce che i Comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi del comma 14 il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 15 stabilisce che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Infine, ai sensi del comma 16, le serre e altri

interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'articolo 4, che detta disposizioni in tema di priorità del riuso e della rigenerazione urbana e di relative misure di incentivazione.

Ai sensi del comma 1 si prevede che le Regioni e le Province autonome adottano disposizioni per incentivare i Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

I commi 3 e 4 stabiliscono poi che i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei Comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

Il comma 5 dispone quindi che, sulla base del censimento di cui sopra, sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. Ai sensi del comma 6 l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

I successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono infine, sempre da parte delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori forme di semplificazione amministrativa e anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 stabilisce da ultimo che sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla nuova legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 63, che si propone di favorire il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate dei centri urbani, superando la contrapposizione centro-periferia. A tale scopo esso prevede una pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, in modo da promuovere lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la sicurezza, nonché la creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale.

Il provvedimento contiene 11 articoli. In primo luogo illustra l'articolo 1, che affida ai Comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Si fornisce quindi la definizione di intervento di rigenerazione urbana e delle relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020.

L'articolo 2 prevede poi una ridefinizione del vigente *bonus* di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, si segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2018, come modificati dalla presente legge. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

La relatrice richiama poi l'articolo 5, che intende riattivare il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle Regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni Regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai Comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai Comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 9 affida alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

Fa quindi presente che l'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, che è considerata "di assoluta priorità" qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tal fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 984, che si compone di 18 articoli e persegue la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. Tali finalità sono realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado; riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo; migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale: di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; di riserva di biodiversità; di stoccaggio di carbonio; di fonte di materie prime; di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

Il disegno di legge introduce inoltre misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane, con esclusione delle acque sotterranee.

In particolare, esso istituisce, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, con i seguenti compiti: aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico; divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti; definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. Rileva poi che il disegno di legge istituisce presso il CENPSU un Comitato tecnico-scientifico quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto: da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche,

che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'ISTAT, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Segnala quindi la previsione, contenuta nel testo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

I materiali divulgativi sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di: portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo; formare il personale delle amministrazioni locali e delle predette aziende rurali sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Tra le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli si annoverano le previsioni riguardanti: la valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, le modalità per l'individuazione delle aree a rischio di erosione, di compattazione, di salinizzazione, di diminuzione della sostanza organica e a rischio di perdita di biodiversità nonché delle aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione.

Il disegno di legge intende altresì assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Infine il CENSPU effettua la valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), in qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 984, ringrazia i Presidenti e i colleghi delle Commissioni riunite per l'inserimento all'ordine del giorno

anche del suo testo, sottolineando l'importanza della questione in esame.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, d'intesa con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, tenuto conto del nuovo calendario dei lavori parlamentari, la prossima settimana proseguiranno, dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, le audizioni informali già programmate sui disegni di legge in titolo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione di ieri, in relazione all'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.21. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 19,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.22. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
[BRUZZONE](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.23. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17 alle ore 19

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.24. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.25. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOIMMOBILIARE E DI R.E TE. IMPRESE
ITALIA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.26. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
[VALLARDI](#)
indi della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FILLEA CGIL, DEL PROFESSOR PAOLO MADDALENA, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I TERRITORI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.27. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) (M5S) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da*

restaurare

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente - sia pubblico che privato - e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2, contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di "uso razionale del suolo", "consumo di suolo", "contenimento del consumo di suolo", "patrimonio edilizio e infrastrutturale", e "riuso".

Per "uso razionale di suolo" si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato.

Il concetto di "consumo di suolo" si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al "contenimento del consumo di suolo" comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il "riuso" concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli "edifici preesistenti" pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame incentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso

(così come definiti dall'articolo 23-ter del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter*) del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-bis dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implicano l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come "edifici a energia quasi zero". Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta analoga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed

incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione "Fondi da ripartire" - presente in tutti i Ministeri - raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare evidenzia che spetta ai comuni

individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità ribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana

fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area.

Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di "suolo", "consumo di suolo", "superficie agricola", "superficie naturale e seminaturale", "area urbanizzata e urbanizzabile", "area urbana degradata", "rigenerazione urbana" e "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando

l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.

Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici; possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse; riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori; obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico; possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale; riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la

rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primarietà nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche - di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR - riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva seduta.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.28. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Presidenza del Vice Presidente della 9^a Commissione
[SERAFINI](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DELL'ISTITUZIONE NAZIONALE DI URBANISTICA E DI COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.29. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE IN
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

1.3.2.1.30. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE
indi del Presidente della 9^a Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

1.3.2.1.31. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
8^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate**
- (572) NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare**
- (609) MOLLAME. - Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo**
- (843) TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale**
- (866) NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico**
- (965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**
- (1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**
- (1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusasi, in primo luogo si è ritenuto che la fase delle audizioni - che ha impegnato le Commissioni per 25 sedute - abbia consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo e che la stessa debba pertanto essere dichiarata conclusa. Resta ferma, peraltro, la possibilità che eventuale ulteriore documentazione prodotta da soggetti interessati possa essere trasmessa alle Commissioni riunite e da queste acquisita agli atti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, alla luce dell'elevato numero di disegni di legge in esame e dell'ampio consenso registratosi all'interno delle Commissioni riunite circa la necessità di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico sulle problematiche concernenti in particolare la limitazione del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, ha ritenuto - su proposta della Presidenza, d'intesa con i relatori - di sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite la proposta di costituire un Comitato ristretto - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento - del quale verrebbero chiamati a far parte i Presidenti delle Commissioni agricoltura e ambiente, i relatori, nonché un componente per ciascun gruppo di ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono, all'unanimità, sulla proposta di istituire un comitato ristretto nei termini sopra indicati.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto all'unanimità che il termine per l'indicazione dei rappresentanti dei gruppi nel comitato ristretto sia fissato a mercoledì 10 luglio, con l'intesa che, in mancanza di tali designazioni, saranno chiamati a farne parte i rispettivi capigruppo.

Al fine di assicurare un quadro temporale definito per il prosieguo dell'esame si è altresì stabilito - anche in questo caso all'unanimità - che il comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 26 settembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 3 ottobre. Si è infine convenuto che allo svolgimento della discussione generale si procederà successivamente all'elaborazione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, in quanto si è giudicata tale soluzione preferibile al fine di circoscrivere in modo più proficuo l'oggetto della discussione medesima.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Da ultimo, su proposta della [PRESIDENTE](#), d'intesa con i relatori, le Commissioni riunite, accogliendo una richiesta in tale senso del senatore Ferrazzi, convengono di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1131 con l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che il gruppo del Partito Democratico intende chiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1131 alla sola Commissione ambiente.

La presidente [MORONESE](#) prende atto di tale richiesta, l'accoglimento della quale è ovviamente riservato alla competenza del Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#)) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto), anche a nome del relatore Bergesio, fa presente che i relatori sono praticamente pervenuti alla definizione di una proposta di risoluzione da sottoporre alle Commissioni riunite, per la quale sono necessari però ancora alcuni affinamenti. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

La presidente [MORONESE](#), non facendosi osservazioni in senso contrario, accoglie la proposta della senatrice Nugnes, auspicando che l'esame dell'affare in titolo possa concludersi nei tempi più brevi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.32. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali
(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.33. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
12^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio, rispetto a quelle originariamente previste, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 8 novembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 15 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.3.2.1.34. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 17,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.35. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,35

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.36. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.37. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
13^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(63) QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES ed altri. - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI e CALANDRINI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo
(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo
(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate
(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che è stato assegnato alle Commissioni riunite un ulteriore disegno di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), relatrice per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1398 il quale detta principi, misure e strumenti sulla materia del consumo del suolo, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione atti ad orientare l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione urbana, incentivando l'efficientamento energetico, e il risanamento antisismico e il recupero del patrimonio edilizio vetusto. Ricorda che quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione.

Le finalità, i principi e gli obiettivi della legge sono individuati nella necessità di contrastare in modo decisivo il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni e servizi ecosistemici vitali. La relatrice sottolinea come occorre salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti della contemporaneità. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli, che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un diffuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principio fondamentale del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale». Preso atto che le numerose leggi regionali hanno creato difformità anche interpretative sul territorio

nazionale e che troppo spesso, al di là degli intenti dichiarati, hanno determinato nuovo impulso al consumo del suolo e alla speculazione, appare oggi necessario dare un quadro legislativo finalizzato ad uniformare e a razionalizzare la gestione dell'uso del suolo sull'intero territorio nazionale.

I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Il contrasto del consumo di suolo nel territorio appare, quindi, misura urgente e non più derogabile, essenziale a sostenere il nostro benessere economico e sociale; dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico.

Il testo presentato si suddivide in quattro capi, i quali presentano le diverse azioni da porre in essere per la salvaguardia del suolo: Capo I: Principi, finalità generali e definizioni; Capo II: Misure per la protezione e gestione sostenibile del suolo; Capo III: Individuazione delle aree degradate e misure per la rigenerazione urbana; Capo IV: Strumenti di intervento per il piano di rigenerazione urbana e disposizioni transitorie e finali.

Nel primo Capo, le principali novità introdotte hanno ad oggetto le definizioni di «suolo», «programma di rigenerazione urbana sostenibile» e il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

La capacità insediativa viene soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, ossia il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e la riurbanizzazione delle aree dismesse. Viene introdotto il principio secondo cui, qualora la quota prevista dal comune non possa essere soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, è fatto sempre obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.

Il secondo Capo ha come oggetto la salvaguardia del suolo attraverso la creazione di un ente pubblico che possa monitorarlo e classificarlo secondo le caratteristiche dei diversi tipi di suoli. Viene, quindi, istituito il CENPSU (Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli) presso l'ISPRA, nonché una banca dati pedologica, con il fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il terzo Capo è incentrato sul «programma di rigenerazione urbana sostenibile»: programma, previsto a livello di pianificazione comunale generale e attuato nel piano di recupero sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree dismesse da riutilizzare, che persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione. Il programma prevede un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo tramite la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, di bonifica, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei volumi esistenti, di deimpermeabilizzazione, di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari, l'abbattimento del troppo costruito liberando spazi urbani, il contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, con politiche che contrastino la trasmigrazione delle popolazioni residenti e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.

Il programma prevede anche interventi volti a favorire l'insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche, a facilitare l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti urbani, didattici, sociali, condivisi, giardini e boschi urbani, nonché alla tutela delle aree naturali e semi naturali ancora presenti in ambito urbano.

Ultimo, ma assolutamente fondamentale, la previsione di strumenti che spingano i cittadini al recupero degli immobili esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano il rispetto del suolo e dell'ambiente.

Il quarto capo riguarda gli strumenti di intervento per il programma di rigenerazione urbana e le disposizioni transitorie.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1398 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.1.38. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
14^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio 2019, rispetto a quelle indicate nella seduta dello scorso 1° ottobre, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7 aprile 2020 e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 14 aprile 2020.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.39. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.40. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 6
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto*

al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(1398) Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.41. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 7
MARTEDÌ 3 MARZO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,55

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.42. 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
15^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1254) Paola TAVERNA ed altri. - Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale
(Esame e rinvio)

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore per la 13a Commissione, anche a nome del senatore Trentacoste, relatore per la 9a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo ad adottare misure in materia di protezione degli insetti a livello nazionale. Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

La protezione viene intesa come contrasto al processo di perdita della biodiversità, in particolare quella relativa agli insetti, in quanto questi ultimi svolgono funzioni cruciali per il mantenimento degli attuali equilibri ecosistemici, come, ad esempio, l'impollinazione e la decomposizione della materia organica, garantendo a tutti gli esseri viventi, tra cui l'uomo, una essenziale varietà di servizi ecosistemici dai quali dipende la vita sul pianeta.

La proposta a livello nazionale si colloca nel contesto della Strategia per la biodiversità fino al 2020 dell'Unione europea e ad altre iniziative delle istituzioni comunitarie in proposito, in materia di tutela della diversità biologica e, in particolare, di contrasto all'attuale tendenza di declino degli insetti.

L'articolo 1 indica gli strumenti normativi necessari per conseguire le finalità del disegno di legge e delinea un percorso procedurale. Il Governo è delegato ad adottare in materia di protezione degli insetti a livello nazionale uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). I suddetti decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della Transizione ecologica -, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di considerare l'istituzione del Ministero del turismo, prevista dal decreto-legge n. 22 del 2021 (legge n. 55 del 2021), il cui articolo 6 ha novellato il decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo).

Successivamente, gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo il comma 3 che i decreti legislativi possano comunque essere adottati dal Governo anche senza conformarsi ai pareri parlamentari, mentre il comma 4 dell'articolo 1 reca la possibilità che il Governo adotti uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2.

Il comma 5 dell'articolo 1 concerne gli eventuali oneri finanziari.

Richiamandosi alla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, si rimette ai futuri schemi di decreto legislativo, corredati di apposita relazione tecnica, il compito di dare conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel caso in cui nuovi o maggiori oneri vi fossero e non trovassero compensazione all'interno dei decreti legislativi stessi, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che avranno stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 dell'articolo proposto si occupa dei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge segnala in particolare i seguenti: la creazione di una rete di aree protette come *habitat* e di corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale; la promozione degli habitat degli insetti e della diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo; la promozione dell'agricoltura biologica, a garanzia di una maggiore diversità biologica; la riduzione dell'uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché dell'inquinamento luminoso; l'incentivazione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello delle conoscenze relative agli insetti; la promozione di iniziative internazionali volte alla creazione di forme di collaborazione nell'ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti.

L'articolo 3 impegna il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della transizione ecologica - di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a predisporre relazioni annuali circa la protezione degli insetti a livello nazionale, da trasmettere al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno.

L'articolo 4 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S), nel condividere la relazione svolta dal collega Buccarella, segnala alcuni aspetti particolarmente rilevanti presenti nel disegno di legge. Tra questi sottolinea la previsione di incentivi in favore degli agricoltori che pongano particolare attenzione alla biodiversità e all'agricoltura biologica nonché la necessità di riservare appositi spazi ambientali, nell'ambito di culture estensive e monoculture, a prati fioriti e siepi; ulteriori aspetti da segnalare riguardano la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché il contenimento dell'uso dei pesticidi, argomento tra l'altro recentemente affrontato dalla Commissione agricoltura nel disegno di legge in materia di agricoltura biologica. Conclude auspicando la massima condivisione dei componenti delle Commissioni sul testo.

La presidente [MORONESE](#) ritiene utile svolgere un ciclo di audizioni sulle tematiche oggetto

del provvedimento. Propone pertanto di fissare alle ore 13 dell'8 giugno 2021 il termine per la presentazione di eventuali richieste di audizione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA RIPRESA DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
CONSUMO DEL SUOLO*

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) sollecita i Presidenti delle Commissioni a riprendere i lavori sui disegni di legge in materia di consumo del suolo già incardinati presso le Commissioni 9a e 13a, data la rilevanza e l'attualità della tematica trattata.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), presidente della 9a Commissione, ritiene che non vi siano impedimenti per la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge, compatibilmente con gli altri impegni delle Commissioni.

La presidente [MORONESE](#) sottolinea che ogni decisione in merito alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge possa essere più opportunamente oggetto di un apposito Ufficio di Presidenza congiunto delle due Commissioni, da convocare per l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
118ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunicale determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9ª e 13ª in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 13ª in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Previe le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM (2020) 22, assegnato alle Commissioni 5ª e 13ª riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle

audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge "milleproroghe", ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmesso al Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 164
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Commissione parlamentare questioni regionali

13 marzo 2019

(ant.)

